

Penale Sent. Sez. 3 Num. 16353 Anno 2021

Presidente: RAMACCI LUCA

Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

Data Udiienza: 11/01/2021

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

██████████ nato a ██████████ il ██████████

██████████ nato a ██████████ il ██████████

avverso l'ordinanza del 08/07/2020 del Tribunale di Taranto

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 19 maggio 2020, il Gip del Tribunale di Taranto ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di ██████████
██████████ e ██████████ in ordine ai reati contestati a entrambi ai capi: a) per avere promosso e costituito un'associazione per delinquere volta a commettere più reati di falsificazione e alterazione di titoli autorizzativi e l'emissione di fatture

inesistenti al fine di acquistare carburante a prezzo agevolato (art. 416, primo, secondo e terzo comma, cod. pen.); v), perché, quali titolari della [REDACTED] consentivano la circolazione di prodotti petroliferi con documenti soggettivamente falsi (artt. 81 e 110, cod. pen., artt. 40, comma 1, lettera c, e comma 4, e 49 del d.lgs. n. 504 del 1995); w) perché, quali titolari della [REDACTED], emettevano fatture per operazioni soggettivamente false attestanti la vendita di gasolio agevolato a soggetti diversi dai reali destinatari (art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000); inoltre, per il solo [REDACTED], quale titolare anche della [REDACTED] i [REDACTED] ai capi: c) artt. 81 e 110, cod. pen., artt. 40, comma 1, lettera c), e comma 4, e art. 49 del d.lgs. n. 504 del 1995, e al capo; d) art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000. Con il medesimo provvedimento, il giudice ha disposto altresì nei confronti degli indagati il sequestro preventivo diretto di somme di denaro depositate sui conti correnti bancari e postali, libretti di risparmio, titoli e azioni e altri strumenti simili di investimento, sino alla concorrenza di euro 6.710.044,25, nonché di 13 automezzi.

Con ordinanza dell'8 luglio 2020, il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice del riesame, in parziale riforma dell'ordinanza emessa dal Gip dello stesso Tribunale, ha sostituito nei confronti di [REDACTED] la misura degli arresti domiciliari con quella interdittiva del divieto temporaneo di esercitare attività di impresa e di ricoprire uffici e incarichi direttivi nelle persone giuridiche e nelle imprese inerenti l'attività di deposito commerciale, rigettando la richiesta di sostituzione *in melius* della misura personale nei confronti di [REDACTED] e confermando per entrambi la misura cautelare reale.

2. Avverso l'ordinanza [REDACTED] tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione ex art. 311 cod. proc. pen.

2.1. Con un primo motivo di doglianza, si deducono vizi di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato rispetto al capo a) dell'imputazione, sul rilievo che il giudice ne avrebbe affermato la sussistenza fondandosi unicamente sulle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio di garanzia dai coindagati [REDACTED] e [REDACTED] - soggetti ritenuti al vertice del sodalizio criminale - senza confrontarsi con le argomentazioni difensive tese a evidenziare l'estraneità dell'indagato all'accordo criminoso e l'inconsapevolezza del medesimo circa gli affari illeciti sottesi alla destinazione del gasolio agricolo. In particolare, ribadendo le censure formulate con l'istanza di riesame, si argomenta che il rifornimento di gasolio avveniva dietro presentazione, da parte degli acquirenti, del libretto [REDACTED] e che, pertanto, non gravava in capo all'indagato alcun obbligo supplementare in ordine alla verifica

della liceità dell'attività svolta dagli acquirenti stessi al momento della rivendita del prodotto. Inoltre, l'inconsapevolezza del ricorrente circa la destinazione illecita del gasolio risulterebbe dalle dichiarazioni, pretermesse dal giudice, del coindagato [REDACTED] - anch'egli promotore dell'associazione - il quale aveva ammesso di aver falsificato i libretti Uma con lo specifico scopo di ottenere la consegna del carburante tenendo i fornitori del prodotto all'oscuro di tale circostanza, riferendo altresì che la procedura di consegna di gasolio agricolo da parte dell'indagato avveniva dietro emissione di regolari fatture. Secondo la tesi difensiva, sarebbe in ogni caso illogica e dimostrerebbe l'inconsistenza dell'impianto accusatorio la circostanza che il ricorrente avesse emesso fatture soggettivamente inesistenti a fronte della fornitura di gasolio laddove, invece, quale membro attivo dell'associazione, avrebbe potuto cedere gratuitamente il carburante agli altri membri del sodalizio senza procedere all'emissione di alcuna fattura, così salvaguardando la propria posizione.

Si contesta, inoltre, l'illogicità della motivazione laddove il giudice avrebbe desunto dalla presenza del ricorrente sul sito abusivo - gestito dai vertici del sodalizio [REDACTED] e [REDACTED] - monitorata per un periodo investigativo di soli 22 giorni, il ruolo primario rivestito dallo stesso all'interno dall'organizzazione criminale e il coinvolgimento del medesimo nelle condotte pregresse, poste in essere dal 2016-2019, in un periodo in cui il deposito abusivo non era vigilato con videoriprese.

2.2. Con un secondo motivo di ricorso, si censura il vizio di motivazione relativamente alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura idonea a farvi fronte. Sotto un primo profilo, si argomenta che il giudice non avrebbe valutato le argomentazioni difensive volte a rappresentare la mancanza del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, in ragione: a) della totale estraneità dell'indagato alla conduzione del residuo deposito, visto che questo, a seguito delle dimissioni dalla carica di amministratore rassegnate nell'anno 2018, risultava gestito unicamente dal custode giudiziario; b) della materiale impossibilità di reiterare le condotte, per la totale indisponibilità degli strumenti che erano serviti alla commercializzazione illecita del gasolio. Sotto un secondo profilo, si censura la contraddittorietà della pronuncia nella parte in cui il giudice ha giustificato l'idoneità della sola misura domiciliare a fronteggiare le esigenze cautelari, in virtù del rilevante arco temporale durante il quale si sarebbero protratte le condotte, nonostante il brevissimo periodo di monitoraggio investigativo, riferibile a soli 22 giorni, nonché nella parte in cui ha valutato il tempo trascorso dall'intervento della Guardia di Finanza per escludere la sussistenza dell'attualità in ordine al pericolo di inquinamento probatorio, riconosciuto dal Gip nell'ordinanza genetica, non estendendo tale giudizio anche al

pericolo di reiterazione delle condotte criminose. Si richiama a sostegno della tesi difensiva la giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in presenza di una distanza temporale dai fatti oggettivamente apprezzabile, sussiste un rigoroso obbligo motivazionale, che impone al giudice di indicare le ragioni dell'attualità del tipo di esigenza cautelare ritenuta sussistente e la misura ritenuta idonea a farvi fronte.

3. L'ordinanza è stata impugnata anche nell'interesse di [REDACTED], il cui ricorso, espressamente limitato alla misura cautelare reale ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen., è affidato ad un unico motivo, con il quale si lamentano violazioni di legge e mancanza della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del *fumus commissi delicti* e dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato. Secondo la difesa, il Tribunale di Taranto si sarebbe limitato a condividere le conclusioni del giudice che ha emesso l'ordinanza applicativa della misura, il quale ha desunto la partecipazione dell'indagato all'associazione per delinquere: a) dalla carica di amministratore della ditta [REDACTED] ricoperta dal medesimo sin dall'anno 2018; b) dall'emissione in detto periodo di sei fatture soggettivamente inesistenti da parte della suddetta ditta in favore di [REDACTED]. Non si sarebbero considerati: quanto al primo profilo, il ruolo marginale assunto dal ricorrente, comprovato dal brevissimo arco temporale durante il quale ha svolto incarichi gestionali; quanto al secondo profilo, la copiosa documentazione prodotta dalla difesa attestante la liceità delle operazioni collegate all'emissione delle fatture a favore della ditta [REDACTED].

Si lamenta, ancora, che il Tribunale non si sarebbe confrontato con le doglianze difensive relative all'assenza di un'attività investigativa volta a comprovare l'effettivo coinvolgimento dell'indagato nell'attività illecita, né con quelle tese a evidenziare l'illogicità dell'impianto accusatorio nella parte in cui non avrebbe considerato che le condotte contestate al ricorrente nel breve periodo in cui aveva ricoperto incarichi gestionali non avevano comportato alcun profitto né all'indagato stesso, né all'organizzazione criminale, né tantomeno avevano procurato un vantaggio alla ditta [REDACTED] essendo la stessa sottoposta ad amministrazione giudiziaria già dall'ottobre dell'anno 2018.

Secondo la difesa, infine, alcune considerazioni contenute nel provvedimento impugnato, e in particolare il riferimento al ruolo primario assunto dal "gruppo Marinuzzi" all'interno del sodalizio criminale sin dall'anno 2016, farebbero emergere un convincimento del giudice legato al solo rapporto di parentela sussistente tra il ricorrente e il coimputato [REDACTED], che si pone in netto contrasto con la marginalità della posizione rivestita dall'indagato, dimostrata dalla circostanza che nessun ruolo gestionale era mai stato ricoperto

dal medesimo nell'ambito delle società riconducibili a [REDACTED] prima del dicembre 2018.

4. Con memoria del 14 dicembre 2020, presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso nel senso dell'inammissibilità di entrambi i ricorsi, ritenendo che essi si risolvano nella contestazione della valutazione di merito compiuta dal giudice della cautela in ordine alla sussistenza del quadro indiziario, delle esigenze cautelari e dei presupposti per la confisca ai fini del disposto sequestro preventivo.

5. Il 5 gennaio 2021, il difensore di [REDACTED] ha depositato memoria ex art. 611 cod. proc. pen., deducendo: a) la trasmissione tardiva del ricorso per cassazione proposto nell'interesse dell'indagato, depositato nella cancelleria del giudice del riesame in data 10 settembre 2020, e trasmesso a distanza di 30 giorni, in violazione della previsione normativa dell'art. 311, comma 3, cod. proc. pen., che ne prevede la trasmissione entro il giorno successivo; b) il mancato rispetto dei termini di cui al comma 5 del medesimo articolo in quanto, contrariamente alla previsione ivi contenuta, che impone alla Corte di cassazione di decidere entro 30 giorni dalla ricezione degli atti, nessuna decisione è stata ancora assunta, pur essendo pervenuto il ricorso alla cancelleria delle Corti nel mese di Ottobre 2020. Nel merito, si contestano le conclusioni del Procuratore generale: a) per avere formulato considerazioni comuni su ambedue i ricorsi, sebbene riferiti a richieste di riesame sostanzialmente differenti; b) per avere ritenuto il ricorso di [REDACTED] proposto per motivi diversi da quelli consentiti, nonostante la difesa si sia scrupolosamente attenuta agli stretti limiti imposti dal codice di rito per la proposizione del ricorso per cassazione ex art. 311 cod. proc. pen., citando nell'atto di gravame, ai soli fini esemplificativi, alcuni passaggi dell'ordinanza impugnata che ne evidenziavano il carattere manifestamente illogico e contraddittorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso di [REDACTED] è inammissibile, dal momento che le censure mosse dal ricorrente, così come prospettate, prescindono dalle motivazioni sviluppate nella decisione impugnata e sono rivolte ad ottenere da questa Corte una rivalutazione nel merito della ritenuta sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura cautelare, inammissibile nel giudizio di legittimità. Lo stesso è, inoltre, basato su generiche considerazioni, che non si

riferiscono a elementi puntuali, precisi e di immediata valenza esplicativa tali da dimostrare lacune o vizi logici rilevanti; con la conseguenza che, poiché le censure del ricorrente non sono tali da scalfire la logicità e linearità del provvedimento impugnato, queste devono ritenersi proposte per motivi diversi da quelli consentiti (*ex plurimis*, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014; Rv. 261400; Sez. 6, n. 32878, 20/07/2011; Sez. 1, n. 33028, 14/07/2011).

1.1. Tali rilievi si attagliano al primo motivo ricorso, con il quale si contesta la ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo. Invero, le doglianze difensive, dirette ad affermare l'estraneità del ricorrente al sodalizio criminale e l'inconsapevolezza del medesimo circa l'illiceità delle operazioni economiche sottese alla fornitura del carburante, non tengono conto della motivazione offerta dal Tribunale del riesame, il quale ha puntualmente indicato gli elementi dai quali ha desunto il coinvolgimento del ricorrente nell'associazione criminosa e la piena consapevolezza del medesimo circa l'illiceità delle operazioni economiche poste in essere in nome e per conto della società legalmente rappresentata. In particolare, il Tribunale ha dapprima ricostruito (pagg. 17 ss.) con estrema puntualità il complesso meccanismo criminoso, attuato dai sodali a partire dall'anno 2016 e protrattosi con identico *modus operandi* fino al 2019, finalizzato all'acquisto e alla rivendita di ingenti quantitativi di carburante, soggetto ad agevolazione per l'impiego in agricoltura, che veniva in realtà destinato ad usi sottoposti a maggiore imposta (in particolare autotrazione), ottenendo, in tal modo, un ingiusto profitto, con conseguente evasione delle accise e dell'Iva. Nel dettaglio, all'esito di complessa attività di indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Taranto - sviluppatasi in mirati servizi di appostamento, rilevazioni contabili, acquisizioni di documentazione rinvenuta presso i depositi commerciali di prodotti petroliferi e presso i titolari di imprese agricole, intercettazioni telefoniche, richieste di dati agli uffici competenti al rilascio delle autorizzazioni per l'utilizzo agevolato del gasolio - è emerso che l'associazione criminosa si serviva, per compiere le operazioni fraudolente, di taluni esercenti depositi commerciali che emettevano fatture soggettivamente inesistenti attestanti la vendita del prodotto a soggetti in realtà ignari della fornitura stessa, a fronte della presentazione da parte alcuni acquirenti - spesso identificati in [REDACTED] - privi dei requisiti necessari (o perché del tutto non legittimati o perché titolari di un quantitativo inferiore rispetto a quello erogato o perché già beneficiari della quota acquistabile nel corso dell'anno solare, e dunque non più nelle condizioni di potere usufruire delle agevolazioni fiscali previste per legge) di libretti Uma falsificati o contraffatti, senza annotare tali forniture nei libretti fiscali, così sottraendosi fraudolentemente ai sistemi di controllo previsti

dalla normativa di settore. Quest'ultima prevede, infatti, che gli esercenti i depositi commerciali possano cedere gasolio ad uso agevolato solo ai soggetti autorizzati o legittimati tramite libretto Uma, che la cessione debba essere annotata dal titolare del libretto Uma con specificazione del quantitativo di prodotto acquistato e che detta annotazione debba essere convalidata all'atto della fornitura dall'esercente il deposito tramite l'apposizione di firma e timbro sul libretto Uma e contestuale annotazione della fornitura sul registro tenuto presso il proprio deposito. La consultazione del portale "fattura elettronica e banca dati Uma" ha consentito alla Guardia di Finanza di accertare che tra i principali distributori del gasolio agricolo vi erano le ditte [redacted] e [redacted] legalmente rappresentate da [redacted] fino al 3 dicembre 2018 e da [redacted] a partire da tale data, per conto della quali erano state eseguite forniture illecite di gasolio determinate in litri 365.795 nell'anno 2016, litri 304.130 nell'anno 2017, litri 391.424 nell'anno 2018 e litri 134.718 per l'anno 2019 da parte della [redacted]; litri 5.835 nel 2017 e litri 60.200 nel 2018 da parte della carburante [redacted]

Il Tribunale ha ritenuto indici sintomatici del coinvolgimento del ricorrente nell'associazione criminosa i seguenti dati di riscontro: a) le conversazioni telefoniche captate della Guardia di Finanza, nel corso delle quali il ricorrente aveva fatto espresso riferimento ai libretti Uma e alla necessità di omettere i dovuti controlli sugli stessi per ovviare al fatto che i beneficiari della fornitura fossero soggetti privi della relativa autorizzazione o comunque provvisti di autorizzazione illegittima, e dalle quali si evince l'esistenza di un accordo consolidato nel tempo tra tutti gli indagati, che partecipavano attivamente all'organizzazione criminale, con ruoli e compiti diversi, nella piena consapevolezza dell'apporto offerto da ciascuno e dell'interdipendenza delle rispettive condotte; b) le dichiarazioni convergenti dei coindagati [redacted] i quali avevano riferito che l'indagato era solito assistere in prima persona alle operazioni di scarico del carburante, nella piena consapevolezza della contraffazione dei libretti Uma in possesso dei richiedenti la fornitura; c) le dichiarazioni di identico tenore di [redacted] il quale, pur avendo ammesso di avere alterato il proprio libretto Uma, aumentando il limite di riferimento al fine di ottenere carburante a prezzi agevolati, ha altresì dichiarato di essersi rifornito principalmente presso il deposito gestito dall'indagato perché presentatogli da [redacted] quale soggetto avvezzo a omettere i dovuti controlli sulla regolarità dei libretti; d) la costante presenza del ricorrente sul sito materialmente gestito dai promotori dell'associazione, [redacted] nel corso delle operazioni di scarico, monitorata per un periodo investigativo di 22 giorni.

Tali considerazioni consentono di disattendere in toto le censure difensive che, in estrema sintesi, si appuntano – come già visto – sui seguenti rilievi: a) la circostanza che il rifornimento avveniva dietro la presentazioni di libretti Uma, che esonerava l'indagato dallo svolgimento di ulteriori controlli in merito alla regolarità degli stessi; b) le presunte dichiarazioni a discarico dell'indagato rilasciate dal correo ██████████ c) la circostanza che l'indagato avrebbe potuto cedere il gasolio gratuitamente ai membri del sodalizio senza la necessità di emettere false fatture; d) l'insufficienza del brevissimo periodo di monitoraggio investigativo. Ed invero, priva di pregio risulta la censura sottesa al punto a) perché, in ogni caso, in base alla normativa di settore, gravavano sull'indagato specifici oneri di controllo sulla regolarità dei libretti Uma, rimasti consapevolmente inadempiti. Del pari non trovano riscontro le presunte dichiarazioni a discarico dell'indagato rilasciate dal correo ██████████ di cui alla lettera b) – avendo quest'ultimo confermato la versione di ██████████ con specifico riguardo alla posizione del ricorrente. Priva di rilievo risulta, parimenti, la circostanza articolata al punto c), essendo formulata in termini ipotetici e non suscettibili di verifica empirica. Analoghe considerazioni possono estendersi alla doglianza *sub* d), sia perché costituisce valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità quella secondo cui la costante presenza del ricorrente sul sito materialmente gestito dai promotori dell'associazione nel corso delle operazioni di scarico, sebbene accertata per un breve periodo investigativo, fosse ulteriore indizio dimostrativo, unitamente a quelli già esaminati, del pieno coinvolgimento del medesimo nel sistema fraudolento, sia perché la prova del coinvolgimento del medesimo nelle condotte pregresse si è tratta, oltre che da tale dato, dal rinvenimento presso la ditta ██████████ di documentazione riportante le annotazioni giornaliere di carico e scarico di gasolio, che ha permesso di accertare la vendita abusiva di carburante anche in un periodo precedente a quello oggetto di specifica osservazione.

1.2. Il secondo motivo di impugnazione, riferito all'asserita insussistenza dell'esigenza cautelare ex art. 274, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., è del pari inammissibile, avendo il giudice puntualmente dato conto degli elementi che palesano l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione del reato e delle ragioni che rendono idonea a fronteggiare tale esigenza cautelare unicamente la misura degli arresti domiciliari. In particolare, il giudice ha messo in rilievo: l'allarmante gravità dei fatti contestati, la sistematicità delle condotte e il complesso meccanismo criminoso attraverso il quale si sono estrinsecate, il consistente danno cagionato allo Stato (per l'ammontare delle imposte evase e l'ingente quantitativo di gasolio ceduto), i precedenti penali, il ruolo assunto dal soggetto all'interno dell'organizzazione, nonché la pervicacia criminale dimostrata dall'ostinazione a perpetrare l'attività illecita nonostante gli interventi repressivi

delle forze dell'ordine, che evidenziava l'intenzione del ricorrente di non arrestare l'agire dell'associazione, persistendo nella realizzazione dei reati-fine del programma associativo. Inoltre, si è evidenziato che, a fronte di episodi delittuosi di siffatta gravità, i rilievi difensivi, relativi alla cessazione della carica di amministratore nell'anno 2018 e alla conseguente indisponibilità dei mezzi per commettere ulteriori reati della stessa specie, non hanno alcun pregio, trattandosi di circostanze che non vanificano il disvalore delle condotte pregresse e che non consentono di formulare una prognosi favorevole in ordine all'astensione da parte del ricorrente, dotato di notevole capacità a delinquere, dalla commissione di ulteriori reati.

1.3. Quanto, poi, ai rilievi formulati con la memoria depositata il 5 gennaio 2021, con riferimento alla violazione dei termini di cui all'art. 311, comma 3 (relativo alla trasmissione degli atti alla Corte di cassazione) e comma 5 (relativo alla decisione della Corte di cassazione), cod. proc. pen., deve rilevarsi che - come sostanzialmente riconosciuto dalla stessa difesa - si tratta di termini non perentori, il cui mancato rispetto, in assenza di espresse previsioni legislative in tal senso, non è causa di nullità di atti, né di inefficacia della misura cautelare.

2. Il ricorso di [REDACTED] è del pari inammissibile, dal momento che pur articolandosi in una formale denuncia del vizio di violazione di legge, omette di indicare le norme che si assumono violate; indicazione che costituisce elemento indispensabile e funzionale per chiarire il contenuto e l'ambito dell'impugnazione e la cui omissione può comportare l'inammissibilità del ricorso per cassazione, qualora gli argomenti addotti dal ricorrente non consentano, come nel caso di specie, di acclarare ed individuare l'esatto contenuto delle censure dedotte, delle norme e dei principi di diritto che si assumono violati. Occorre altresì sottolineare, in punto di diritto, come la ritenuta sussistenza di un compendio indiziario idoneo a legittimare l'applicazione di misura cautelare personale costituisce presupposto ampiamente idoneo a consentire l'adozione del sequestro preventivo, misura per la quale non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il *fumus commissi delicti*, vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (*ex plurimis*, Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018, Rv. 273069).

In linea con tale orientamento, il giudice cautelare ha evidenziato nel provvedimento impugnato (pag. 54) che il ruolo di amministratore della ditta [REDACTED] rivestito dall'indagato nell'anno 2018, a seguito delle dimissioni rassegnate dal fratello, nonché l'emissione in detto periodo di fatture soggettivamente inesistenti a favore della ditta legalmente rappresentata da

██████████ soggetto privo di un regolare titolo autorizzativo – fossero indici dimostrativi del coinvolgimento dell'indagato nel sodalizio criminale e della piena consapevolezza del medesimo circa l'illiceità delle operazioni economiche poste in essere tramite l'emissione delle fatture. La linea difensiva sostenuta nel ricorso per cassazione risulta, invero, non conducente, nella misura in cui riconosce essa stessa che il convincimento del giudice si è fondato su tali elementi, e pretende di svalutarne l'indiscutibile rilevanza probatoria con argomentazioni generiche, assertive e prive di immediata valenza esplicativa.

Considerazioni analoghe possono svolgersi in ordine alla censura difensiva tesa a evidenziare l'insussistenza del *fumus*, sul presupposto che dalle operazioni fraudolente non sarebbe potuto scaturire alcun vantaggio economico in capo all'ente legalmente rappresentato dall'indagato, perché sottoposto ad amministrazione giudiziaria. Tale prospettazione, infatti, omette di considerare che il reato di emissione di fatture soggettivamente inesistenti, per definizione, consente all'ente destinatario della falsa fattura di conseguire un ingiusto profitto in termini economici, ma non comporta necessariamente un analogo vantaggio in capo all'ente che la emette. Ed invero, le operazioni di emissione di fatture inesistenti vedono coinvolti due soggetti, una ditta che emette le fatture (che risponde del reato ex art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000) e una ditta (che risulta responsabile ai sensi dell'art. 2 dello stesso decreto) che le "utilizza", portandole in detrazione, inserendole nella sua contabilità; e il profitto conseguito da quest'ultima, pari al risparmio di imposta, deve tenersi distinto dal profitto, solo eventuale, dell'ente emittente, pari al prezzo (compenso) per l'emissione delle fatture, di regola comunque molto inferiore al profitto dell'utilizzatore. Tali rilievi consentono di affermare che nessun profitto, nel senso indicato dalla difesa, sarebbe scaturito in capo alla ditta ██████████ anche nell'ipotesi in cui quest'ultima non fosse stata sottoposta ad amministrazione giudiziaria. Su tale fronte, pertanto, la prospettazione difensiva risulta controproducente, dal momento che costituisce una sostanziale ammissione del fatto che il ricorrente abbia emesso le false fatture in nome e per conto di una società della quale non era più titolare, perché ormai sottoposta ad amministrazione giudiziaria.

Privo di pregio risulta, da ultimo, il rilievo secondo il quale il riferimento, nel provvedimento impugnato, all'operato del "gruppo ██████████" evidenzerebbe un convincimento del giudice legato al solo rapporto di parentela sussistente tra il ricorrente e il co-indagato ██████████, che non valorizzerebbe adeguatamente il ruolo marginale rivestito dal medesimo all'interno del sodalizio criminale, dal momento che la marginalità del ruolo assunto dall'indagato è stata già presa in considerazione dal giudice del riesame ai fini della sostituzione *in melius* della misura cautelare personale (in precedenza costituita dagli arresti

domiciliari) e che tale valutazione, risulta, invece, del tutto inconferente ai fini dell'applicazione o del mantenimento della misura cautelare reale, su cui si appunta il ricorso per cassazione.

3. I ricorsi, per tali motivi, devono essere dichiarati inammissibili. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00, per ciascuno dei ricorrenti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11/01/2021.

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., conformemente alle indicazioni contenute nel decreto del Primo Presidente, n. 163/2020 del 23 novembre 2020 – recante "Integrazione linee guida sulla organizzazione della Corte di cassazione nella emergenza COVID-19 a seguito del d.l. n. 137 del 2020" – la presente ordinanza viene sottoscritta dal solo presidente del collegio per impedimento dell'estensore.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

